

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta
**PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.**
SMART CIG: Z6B315CACA

PREMESSA

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.. Trattasi di procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 2 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020, alla presente procedura ordinaria si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all’art. 60, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 120/2020, l’aggiudicazione dei servizi deve avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016 coordinato con l’art. 1, comma 3, della L. n. 55/2019 come modificata dall’art. 8, comma 7, lett. c), della L. 120/2020, procederà con l’inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di proprietà di Regione Lombardia, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per le imprese e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.aria.regione.lombardia.it nella sezione: “Guide e Manuali piattaforma Sintel”: “Guide per le imprese” e “F.A.Q. per le imprese”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email supporto@arialombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della presente gara è l’appalto dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d’oneri. Si precisa che l’oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie in quanto le prestazioni previste nel capitolato speciale d’oneri sono di natura sostanzialmente omogenea. L’unico tipo di raggruppamento ammissibile, per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale.

1.1- Durata dell’Appalto

L’appalto ha la durata di anni cinque.

1.2 – Importo a base della procedura

L’importo complessivo a base d’asta per i servizi in oggetto è pari a €. 37.500,00, così suddiviso:

- a) € 16.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 in quanto trattasi di prestazioni mediche) per l’espletamento del servizio di medico Competente con annessa sorveglianza sanitaria, di cui all’Art. 1, paragrafi I, del Capitolato;
 - b) € 21.500,00 per l’espletamento del servizio di R.S.P.P. e adempimenti ad esso collegati, di cui all’Art. 1, paragrafi II e III del Capitolato;
- oltre IVA nella misura del 22% applicabile alla sola prestazione del R.S.P.P..

I costi della mano d'opera non vengono indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016.

Non è prevista la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto, valutate le tipologie del servizio, lo stesso ricade nella fattispecie di cui al comma 3 bis, art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (servizi di natura intellettuale).

Sono compresi nell'importo indicato nella lettera a), oltre agli accertamenti diagnostici di base, tutti gli ulteriori accertamenti sanitari ed esami ematochimici e urine da effettuarsi nel corso di validità dell'affidamento, finalizzati alla formulazione dei giudizi di idoneità dei lavoratori.

1.3 - Subappalto

È ammesso il subappalto dei servizi oggetto di affidamento entro il limite del 40 per cento dell'importo contrattuale, a condizione che all'atto dell'offerta il concorrente indichi gli specifici servizi o le specifiche parti di essi che intende affidare in subappalto.

1.4 – Costi della sicurezza

I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari ad **Euro 0,00 (zero/00)**.

1.5 – Criterio di Aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio sarà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità specificate all'art. 6 "Valutazione delle offerte e aggiudicazione" del presente Disciplinare.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016 coordinato con l'art. 1, comma 3, della L. n. 55/2019 come modificata dall'art. 8, comma 7, della L. n. 120/2020, procederà con l'inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

1.6 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è la sig.ra Colombo Pierangela, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Figino Serenza.

1.7 - Documentazione di gara

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet del Comune di Figino Serenza (www.comune.figinoserenza.co.it – sezione Bandi – Gare-Concorsi), ovvero sul sito di ARIA www.ariaspa.it

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Mod. 1 – Domanda di partecipazione
- Mod. 1-bis – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese
- Mod. 1-ter – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da parte dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente utilizzi l'istituto dell'avvalimento
- Mod. 2 – D.G.U.E. redatto in conformità al modello pubblicato sulla Guri n. 170 del 22/07/2016
- Mod. 3 – Elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice
- Mod. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze da sottoporre alla S.A. ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna
- Mod. 4-bis – Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente (tramite il Mod. 4 oppure nel D.G.U.E.)
- Mod. 5 – Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolva l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno)

- Mod. 6 – Dichiarazione di offerta economica
- Mod. 7 – Modello offerta economica
- Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel
- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione generale del servizio;
 - Capitolato d'oneri;
 - Schema di contratto.

1.8 – Vincolo esecutivo

Si precisa che l'aggiudicatario, in fase di esecuzione del contratto, dovrà essere in possesso, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008, con riferimento specifico alla figura individuata quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 con riferimento specifico individuata quale Medico Competente.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1 – Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, **rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.** In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2.2 – Requisiti Generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

2.3 – Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico-finanziaria

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:

2.3.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- c) Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, come ad esempio i soggetti del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017, che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa settoriale che ne disciplina l'attività (da indicare nella domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) e i relativi statuti devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara. Si precisa altresì che l'iscrizione agli Albi, ove richiesta dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad esempio, l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2.3.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Aver stipulato con buon esito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando (aprile 2018-marzo 2021):

- un servizio analogo a servizi di sorveglianza sanitaria per aziende/datore di lavoro, pubblici o privati, con un numero di dipendenti non inferiore a 20 per un periodo continuativo almeno di dodici mesi;
- un servizio analogo a servizi di prevenzione e protezione per aziende/datore di lavoro, pubblici o privati, con un numero di dipendenti non inferiore a 20 per un periodo continuativo almeno di dodici mesi.

Si precisa che per numero totale di almeno 20 dipendenti, si intende il numero dei dipendenti che deve possedere ciascuna impresa in ciascun servizio analogo che la stessa ha svolto.

La comprova del requisito, laddove non sia verificabile d'ufficio presso pubbliche Amministrazioni, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, attestanti il buon esito del servizio, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

oppure

- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

oppure

- fatture quietanzate relativi ai servizi prestati;

oppure

- copia dei contratti e relativi capitolati, se presenti, da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti cui si riferiscono le fatture prodotte, gli importi e il periodo di durata.

2.4 – Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Si precisa che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie in quanto le prestazioni previste nel capitolato speciale d'onere sono di natura sostanzialmente omogenea.

L'unico tipo di raggruppamento ammissibile, per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese [orizzontale] sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti [orizzontale].

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al 2.3.1. lett. a) e/o ai registri/albi di cui al punto 2.3.1, lett. b), deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.3.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e da ciascuna mandante in misura non inferiore al 20%.

Per quanto riguarda la corrispondenza fra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione – fermo restando che la mandataria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria - si stabilisce che, a pena di esclusione ogni singolo componente dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (RTI, consorzi ordinari, reti d'impresa e GEIE) non può assumere ed eseguire le prestazioni in quota percentuale superiore alle quote dei requisiti di cui al punto 2.3.1 posseduti.

E' invece consentito che uno o più componenti dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) assumano quote di partecipazione/esecuzione inferiori alla quota dei suddetti requisiti utilizzata per la qualificazione alla presente procedura fermo restando il rispetto delle quote minime di possesso sopra richieste

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 2.3.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto 2.3.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 2.3.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 47 del codice, così come modificato dalla legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione in legge del decreto legge 32/2019 c.d. decreto "Sblocca Cantieri" il consorzio stabile che partecipa alla gara deve avere i requisiti o in proprio o tramite consorziate indicate per l'esecuzione (solo consorziate esecutrici e non le consorziate in genere).

2.5 – Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

2.6 – Contributo a favore di ANAC

Poiché l'importo a base di gara è inferiore a €. 150.000,00 ai sensi della delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo.

2.7 – Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria dovrà essere di importo pari al 2% (due per cento) della base d'asta complessiva indicato nel paragrafo 1.2 del presente Disciplinare, ovvero € 750,00. La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore del Comune di Figino Serenza;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, come meglio specificato di seguito, intestata a Comune di Figino Serenza;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 231/2007, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comune di Figino Serenza, Crédit Agricole Cariparma Spa, Ag. di Figino Serenza, Via Crocifisso n. 22; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Figino Serenza da depositare presso il Tesoriere del Comune di Figino Serenza; con bonifico mediante accredito sul conto IBAN n. IT 42 P 06230 51280 000046601529 con causale del versamento "Gara per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i."

Dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata della ricevuta del versamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata del titolo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo la **fideiussione originale rilasciata in formato elettronico** da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione

dovrà essere sottoscritta con **firma digitale da parte del soggetto garante** e dovrà essere presentata unitamente a copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), ferma restando la necessità di allegare copia scansionata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri di firma del garante.

Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative, o le fideiussioni rilasciate da intermediari, secondo lo schema tipo previsto del D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 dovranno prevedere espressamente:

- I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- III. l'operatività della garanzia entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.
- IV. la validità per un periodo di almeno **180 (centottanta) giorni** decorrenti dalla data di presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economica e tecnica richiesti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, unitamente alla cauzione provvisoria, nell'apposito campo la copia scannerizzata della certificazione posseduta corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma).

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione

Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo un documento informatico contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, richiesta ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore).

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

3. SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute all'Allegato - Modalità di Utilizzo della Piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

3.1 – Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, **entro il 7 maggio 2021**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa. Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sul sito ARIA, nella sezione "Bandi > Bandi di gara sulla piattaforma "Sintel", nonché sul sito internet della Stazione Appaltante insieme alla restante documentazione di gara cui potranno accedere tutti gli interessati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. OFFERTA

4.1 – Presentazione dell'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre

il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 13 maggio 2021,

pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo 4.2, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2.1;
- b) l'Offerta tecnica, come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2.2;
- c) l'Offerta economica, come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2.3.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.P.A. e della S.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

4.1.1 – Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o Consorzio

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta.

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa utilizzando il Mod. 1-bis – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

4.2 – Documentazione in formato elettronico (Presentazione mediante sottoposizione a sistema)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel", si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala che la Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

4.2.1 Documentazione amministrativa (step 1)

Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione alla gara "Mod. 1" e "Mod. 1-bis" per R.T.I. costituente;
- b) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22.07.2016, "Mod. 2" e se del caso, il "Mod. 1-ter" per l'avvalimento;
- c) Elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, "Mod. 3";
- d) Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 "Mod. 4";
- e) Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 "Mod. 4-bis";
- f) Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolvano l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno) "Mod. 5";

tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi successivi potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti prodotti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Precisazioni per avalimento.

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (preferibilmente secondo il Mod. 1-ter);
- C. Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara (Mod. 1-ter);
- D. Il contratto di avalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti A) e B) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V ,4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della

data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

a) “Domanda di partecipazione”

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il Mod. 1 - Domanda di partecipazione alla gara” a cui va aggiunto il Mod. 1-bis per R.T.I. costituende.

Nel Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara - predisposta dalla Stazione Appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice che sono presenti anche nel D.G.U.E.; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del D.G.U.E..

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di R.T.I. costituendo alla domanda di partecipazione va allegato il Mod. 1-bis contenente la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- in copia scansionata dell’originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell’originale ai sensi dell’art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ovvero

- ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di**

conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativo alla presentazione dell'istanza di partecipazione si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00. Il bollo potrà essere pagato alternativamente mediante Modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando nell'apposito campo copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

b) "Documento di Gara Unico Europeo"

Il D.G.U.E. è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'art. 59 della Direttiva 2014/24/UE.

Deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).

Il D.G.U.E è articolato in sei parti con relative sezioni:

- Compilazione a cura della Stazione Appaltante:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- Compilazione a cura dell'operatore:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il **modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente Committente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando **il modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara – da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria. Come di seguito precisato anche all'ausiliario è inoltre richiesta la presentazione delle dichiarazioni di assenza di ulteriori cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice utilizzando preferibilmente il **Modello 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4.2 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al Decreto Legge 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto sblocca-cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Modello 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze da sottoporre alla Stazione Appaltante ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna**.

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice così come modificato dall'art. 8, comma 5 lett. b) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, la stazione appaltante potrà escludere gli operatori economici nelle ipotesi e nei limiti della norma citata.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente**. In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 2.3.1 del presente disciplinare;
- b) omissis;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.3.2 del presente disciplinare;
- d) omissis.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) – omessa perché non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Questa parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni prese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i

certificati e le altre prove documentali pertinenti, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di acquisire direttamente la documentazione complementare, accedendo alla Banca Dati nazionale del Operatori Economici, di cui all'art. 81 del Codice.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. h) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

c) “Dichiarazioni integrative “

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il **Modello 3 - Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice**;

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il Modello 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze da sottoporre alla Stazione Appaltante ai fini delle valutazioni sulla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna ed eventualmente il Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente] tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre [fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al D.L. 135/2018 e al DL 32/2019 come convertito con Legge 55/2019]:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui **all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;
- dichiara, al fine di fornire alla S.A. tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento alle lettere c), c-bis e c-ter e c-quater), tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della Stazione Appaltante;
- dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui **all'art. 80 comma 4 del Codice**, le eventuali *violazioni gravi* (ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo **del quarto comma dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016**) agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni ai sensi degli ultimi due periodi del citato

quarto comma dell'art. 80 del codice, come modificato dall'art. 8, comma 5 lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del precedente paragrafo per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione [utilizzando preferibilmente il Modello 4 bis - Dichiarazioni da rendere singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente].

2. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale necessari per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

4. dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Figino Serenza (consultabile sul sito del Comune di Figino Serenza alla sezione: "Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione") e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole generali di comportamento statuite dal Codice, pena la risoluzione del contratto;

5. dichiara di prendere atto e di accettare incondizionatamente le norme che regolano le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema telematico posto a disposizione di Regione Lombardia, denominato Sintel, contenute nei manuali d'uso;

6. dichiara di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;

7. si impegna a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120.

8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; c) delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;

10. indica le eventuali prestazioni che intende affidare in subappalto con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Ente Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

13. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, e *se del caso dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal proposito la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;*

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella **parte III, sez. C, lett. d) del DGUE**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186 bis comma 5 lett. a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dai punti n. 2 al 14 potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Modello 1 - Domanda di partecipazione** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:

- con riferimento al punto n. 1, utilizzando preferibilmente il Modello 3;
- con riferimento alle dichiarazioni di cui al **punto 1bis** utilizzando preferibilmente il **Modello 4** ed eventualmente **Modello 4 bis**;
- **con riferimento ai punti n. 4** (codice di comportamento) **n. 9** (privacy) e **n. 11** (operatori non residenti) utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter - per Avvalimento**

d) "Documentazione a corredo"

Il concorrente allega:

- 1) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 2) **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):**

copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3) documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 relativo all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- pagamento tramite Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate;
- acquistando contrassegno di € 16,00 e producendo il Mod. 5 di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo caricato sulla piattaforma e posto tra i documenti di gara.

In entrambi i casi il concorrente dovrà inserire, nel portale, copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. 5 di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di raggruppamento di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentata un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del R.T.I. presenti distintamente la propria istanza.

e) "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" (eventuale)

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 4.2.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- *(se l'originale è un documento nativo digitale)* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 4.2.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

- una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 4.2.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

- copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- ✓ le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (Mod._1) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel Mod._1bis.

4.2.2 - Offerta tecnica (step 2)

Il concorrente, pena l'esclusione, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta Tecnica, attraverso l'apposito campo disponibile al secondo passaggio "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia Offerta", presente nell'interfaccia della procedura in Sintel – il "**Progetto tecnico**", nell'apposito spazio denominato "**Progetto Tecnico**".

Il Progetto, in particolare, dovrà contenere:

- una relazione descrittiva di come intende sviluppare e svolgere le diverse attività costituenti il servizio, tenendo conto delle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e strutturata con le modalità di seguito riportate. In caso di RTI, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi la relazione dovrà essere unitaria. La relazione potrà essere corredata da opportuni allegati esemplificativi.

Si precisa che tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificamente riportati nel Capitolato Speciale si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali.

Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio gli elementi specificamente indicati al successivo paragrafo 5.1.1.

Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della *par condicio*, è necessario che la documentazione tecnica sia redatta seguendo i sotto indicati criteri:

documento/elemento 1:

Sorveglianza Sanitaria

- curriculum vitae Medico competente
 - esperienza professionale
 - pubblicazioni riguardanti la medicina del lavoro
- sistema raccolta dati ed elaborazioni
- tempistica delle prestazioni erogabili.

documento/elemento 2:

Incarico di R.S.P.P.:

- *curriculum vitae del Tecnico incaricato*
 - *esperienza professionale*
 - *pubblicazioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori*
- *programmi di formazione e informazione*
- modalità di realizzazione delle attività di cui all'art. 1, paragrafi II e III del Capitolato.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporterà l'esclusione dalla gara.

La mancanza della documentazione tecnica riferita al relativo elemento o sub elemento qualitativo comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0. L'incompletezza sarà valutata dalla Commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 20 facciate complessive (carattere Tahoma, formato 11, interlinea singola), numerate, in formato .pdf; dovranno altresì essere editi in formato A4 (salvo eventuali tabelle, depliant, schede, schemi progettuali e disegni, immagini ecc.).

Le relazioni dovranno riportare su ogni pagina la ragione sociale del concorrente (in caso di Raggruppamenti di impresa o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: la ragione sociale di tutte le imprese raggruppate/aggregate; in caso di consorzio: la ragione sociale del consorzio e dell'/e impresa/e consorziata/e cui si intende affidare il servizio). Le relazioni dovranno essere introdotte da un indice completo (escluso dal conteggio delle pagine) e corredate dagli allegati (tabelle, depliant, tutte in lingua italiana) che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intero progetto tecnico di offerta, lo stesso, in quanto impegnativo e da includere nel contratto, dovrà essere formulato in modo specifico per le esigenze del committente, in particolare con riferimento:

- alla struttura editoriale del Capitolato di Appalto;
- all'ordine e alla organizzazione degli elementi di valutazione e relativi parametri come sotto indicati.

La descrizione delle proposte dovrà pertanto risultare di ordinata e agevole lettura anche al fine di consentire un'oggettiva comparazione tra quelle pervenute ed un più efficace svolgimento delle operazioni di valutazione.

Il concorrente, nel caso ritenga non divulgabili alcune parti/elementi riportati nella documentazione tecnica di offerta, è tenuto a produrre e allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione tecnica di offerta ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni.

Qualora non venga rilasciata dal concorrente alcuna versione di cui al precedente capoverso, in caso di richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.

Relativamente al diritto di accesso agli atti, previsto dal suddetto articolo, si rimanda al successivo paragrafo 6 "ACCESSO AGLI ATTI".

* * * * *

In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa che:

- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. **L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.**

* * * * *

Nella documentazione tecnica, così come in quella amministrativa, non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione tecnica di cui ai precedenti punti verrà utilizzata da apposita Commissione giudicatrice per la valutazione qualitativa del servizio proposto e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo.

Si precisa che le concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni verranno escluse ai sensi del DPR 445/2000, con conseguenza perdita dei benefici connessi.

Si precisa che si procederà all'attribuzione dei punteggi qualitativi solo ed esclusivamente per le offerte per le quali la Commissione abbia accertato la conformità tecnica del servizio offerto alle caratteristiche

richieste in Capitolato Speciale. Ove venga accertata la non conformità del servizio offerto rispetto a quanto richiesto in Capitolato si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara.

4.2.3 - Offerta Economica (step 3)

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

- a. Inserire nel campo "Offerta economica", presente sulla piattaforma Sintel, a pena di esclusione, il valore della propria offerta, espresso come percentuale di ribasso rispetto all'importo a base di gara, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali, separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo %). Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta. Si fa presente che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, così come previsto dall'art. 95 comma 10 del Codice, non occorre indicare nell'offerta i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a euro 0 (zero).

Pertanto il concorrente deve:

- inserire il valore pari a 0 (zero) euro nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico";
- inserire il valore pari a 0 (zero) euro nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza".

Il campo "di cui costi del personale" risulterà inattivo.

Step 4 (Riepilogo dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il Documento d'offerta è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. In particolare in caso di RTI non ancora costituito dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo Step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E' possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi dell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

5.1 Criterio di Aggiudicazione

La presente procedura è aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; la graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale (PTOT)	100

Il Punteggio Totale (PTOT-a) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT-a} = P_{Ta} + P_{Ea}$$

dove:

- P_{Ta} = Punteggio Tecnico totale attribuito all'Offerta tecnica del concorrente "a";
- P_{Ea} = Punteggio Economico totale attribuito all'Offerta economica del concorrente "a".

5.1.1 – Criterio di Attribuzione del punteggio tecnico

L'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 verrà individuata sulla base dei seguenti parametri (**punteggio massimo attribuibile 100**):

A. OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

così distribuiti:

A1. SORVEGLIANZA SANITARIA		MAX PUNTI 35	
		Punti T	Punti D
A1.1	Curriculum vitae medico competente, con particolare riferimento alla specifica attività oggetto d'incarico	max 25 punti	
A1.1.1	✓ esperienza professionale: max 20 punti (per ogni servizio prestato come medico competente presso Pubbliche Amministrazioni: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi)		
A1.1.2	✓ pubblicazioni inerenti l'attività in oggetto: max punti 5 (per ogni pubblicazione attinente materie riguardanti la medicina del lavoro e in particolare il D.lgs. 81/2008: 0,25 punti per ogni pubblicazione)		
A1.2	Sistema raccolta dati ed elaborazioni		max 5 punti
A1.3	Tempistica delle prestazioni erogabili (espressa in giorni)	max 5 punti	
	✓ entro 2 gg. dal ricevimento della richiesta: 5 punti		
	✓ da 3 a 5 gg. dal ricevimento della richiesta: 2 punti		
	✓ superiore a 5 gg. da ricevimento della richiesta: non verrà attribuito nessun punteggio		
TOTALE		MAX 30	MAX 5
A2. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		MAX 35 PUNTI	
		Punti T	Punti D
A2.1	Curriculum vitae tecnico incaricato, con particolare riferimento alla specifica attività oggetto d'incarico	max 20 punti	
A2.1.1	✓ esperienza professionale: max 10 punti (per ogni servizio prestato come RSPP presso Pubbliche Amministrazioni: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi)		
A2.1.2	✓ pubblicazioni inerenti l'attività in oggetto: max punti 5 (per ogni pubblicazione attinente materie riguardanti la sicurezza sul lavoro e in particolare il D.Lvo 81/2008: 0,25 punti per ogni pubblicazione)		

A2.1.3	✓ Programmi di formazione e informazione: max punti 5 (per ogni attività di docenza in materie attinenti la sicurezza dei lavoratori, resa presso Pubbliche Amministrazioni: punti 1 per ogni corso tenuto)		
A2.2	Modalità di realizzazione delle attività di cui all'art. 1, paragrafi II e III del Capitolato		max 10 punti
A2.4.	Sistema raccolta dati ed elaborazioni		max punti 5
	TOTALE	MAX 20	MAX 15

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "punteggi discrezionali" vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "punteggi tabellari" vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

L'attribuzione dei punteggi discrezionali avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub parametro.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ottimo	1
più che buono	0,9
buono	0,8
più che sufficiente	0,7
sufficiente	0,6
non completamente adeguato	0,5
limitato	0,4
molto limitato	0,3
minimo	0,2
appena valutabile	0,1
non valutabile	0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, l'attribuzione del punteggio avviene automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto

La ditta concorrente che non avrà ottenuto almeno 35/70 punti nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico sarà esclusa dalla gara, perché il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della/e ditta/e che avrà/anno ottenuto il maggior punteggio dato dalla sommatoria del punteggio attribuito al prezzo e del punteggio complessivo attribuito alla qualità.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

Non è prevista la riparametrazione dei punteggi.

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per la redazione dell'offerta. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi cauzionali provvisori che per quello definitivo.

Si sottolinea che il prezzo offerto dalle ditte concorrenti s'intende comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel Capitolato Speciale d'appalto, le quali costituiscono tutte obbligo contrattuale per la ditta aggiudicataria.

Per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio "D", la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

5.1.2 – Criterio di attribuzione del punteggio economico max 30 punti

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà la percentuale unica di ribasso più alta, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$P_i = 30 \times (O_i/OM)$$

dove:

P_i = punteggio da attribuire

O_i = offerta dell'impresa esaminata (espressa in percentuale)

OM = offerta migliore (espressa in percentuale)

6. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 150/2016, e dalla Legge n. 241/1990.

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte dello stesso o le giustificazioni che si ritiene contengano segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.
4. a proposito di quanto sopra **il concorrente dovrà produrre e allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf caricato nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni.** Si precisa che ciò potrà rendersi eventualmente utile e necessario anche in una fase successiva, qualora l'offerta risultasse anomala e fossero richieste da parte della Stazione Appaltante giustificazioni per l'analisi della stessa.

Salvo quanto stabilito all'art. 53, comma 6, D.lgs. n. 150/2016, la Stazione Appaltante non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'art. 53, comma 6, D.lgs. 150/2016, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso.

Sul resto della documentazione tecnica la Stazione Appaltante consentirà l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione e specificazione in proposito da parte del concorrente, in caso di richiesta di accesso agli atti questa Stazione Appaltante si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.

7. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione; - offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; - che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. La Stazione Appaltante si riserva il diritto:
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, D.lgs. 50/2016;

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- ai sensi dell'art. 83, D.lgs. 50/2016, di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante anche ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. f), D.lgs. 50/2016 e dell'art. 68, R.D. 827/1924. La Stazione Appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

8. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del D.P.R. 2000 si riserva di procedere in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel presente disciplinare. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico oltre che all'escussione della cauzione provvisoria.

9. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione l'art. 77, comma 3, del Codice relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari, di cui all'art. 78 del Codice istituito presso l'ANAC (art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" convertito con L. 55/2019 come modificato dall'art. 8, c. 7 della L. 11.09.2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 cd "decreto semplificazioni").

10. PROCEDURA DI GARA

Le sedute pubbliche di gara si terranno, prevalentemente, in videoconferenza mediante collegamento telematico attraverso la piattaforma GoToMeeting, a cui gli interessati potranno accedere mediante l'utilizzo di pc, tablet o smartphone, con le credenziali che verranno comunicate di volta in volta dalla stazione appaltante tramite mail.

Al fine della partecipazione alle sedute pubbliche, che si svolgeranno in videoconferenza, gli interessati dovranno presentare preventiva richiesta comunicando, tramite l'apposito modulo, il nominativo della persona che parteciperà alle suddette sedute, accompagnato da copia della carta di identità del partecipante, per consentire la sua successiva identificazione.

Il modulo è messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sito www.comune.figinoserenza.co.it tra gli atti di gara.

Il suddetto modulo, firmato dal legale rappresentante o persona munita di procura, o da soggetto che parteciperà alle sedute pubbliche, dovrà pervenire al seguente indirizzo mail: comune@comune.figinoserenza.co.it, entro 3 giorni lavorativi antecedenti la prima seduta di gara.

La partecipazione alle sedute pubbliche in videoconferenza sarà subordinata al rilascio, tramite il predetto modulo, del consenso alla ripresa, trasmissione e/o diffusione delle immagini audio e video del soggetto che parteciperà a tali sedute.

Si precisa che il suddetto consenso si intende valido per tutte le sedute pubbliche alle quali il soggetto parteciperà con riferimento alla procedura di gara in oggetto.

Durante le sedute pubbliche hanno diritto di parola esclusivamente i legali rappresentanti/amministratori/procuratori/le persone munite di apposita delega scritta delle imprese partecipanti; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La prima seduta pubblica in videoconferenza avrà luogo il giorno **14 maggio 2021 alle ore 9:30**.

11. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/16 - c.d. "inversione procedimentale" – le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale degli offerenti. In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement Sintel, si procederà **alla c.d. inversione procedimentale** seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma.

Nel dettaglio il RUP nella prima seduta pubblica, procederà, nella piattaforma Sintel, al controllo della firma digitale, e ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.

Il RUP non procederà pertanto né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa.

La piattaforma Sintel, così facendo ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte tecniche.

Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

Le comunicazioni del RUP, saranno trasmesse tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Una volta effettuata l'apertura della busta amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi come previsto nel presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'inserimento dei coefficienti attribuiti a ciascun sub-elemento delle offerte tecniche di tutti i concorrenti e, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma SINTEL, verranno calcolati i relativi punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 5. A seguire la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e, sempre mediante l'apposita funzionalità della piattaforma, verranno calcolati i relativi punteggi secondo la formula indicata nel presente disciplinare; infine il sistema sommerà i punteggi tecnici ed economici formulando la relativa graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica virtuale dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 12.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, come modificato dalla L. 55/90 di conversione del D.L. n. 32/2019 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, lettera u), della L. n. 55/2019 il calcolo di cui al primo periodo del citato art. 97, c. 3, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In sede di risposta il concorrente deve indicare e comprovare con idonea documentazione l'eventuale sussistenza di parti da secretare in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, come precisato al precedente paragrafo 6.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 giorni per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 13.

13. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla verifica dell'anomalia il RUP:

- a) esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare: la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati, che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del precedente paragrafo 6 e che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 2.3 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016), esclusivamente sulla base dei DGUE presenti sul SINTEL e delle dichiarazioni integrative ivi allegate;
- b) attiverà la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, ricorrendone i presupposti;
- c) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all'art. 76, c. 5, del Codice.

Qualora nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il RUP, in una successiva seduta pubblica, procederà ai sensi dei precedenti punti a), b), c).

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, il RUP trasmette la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si

verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario generale dell'Ente quale ufficiale rogante. L'aggiudicatario dovrà farsi carico delle spese contrattuali indicativamente pari a € 335,00 nonché di quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo pari € 45,00 e di registrazione, pari a € 200,00.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva e tutte le eventuali polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.L. 76/2020 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. L'organismo della procedura di ricorso relativa alla gara è il TAR Lombardia via Corridoni n. 39, Milano.

16. DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il comune di Figino Serenza (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito di bando o lettera di invito o avvisi anche per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") nel testo vigente.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte al Comune di Figino Serenza ufficio di segreteria presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.